Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 22 ottobre 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 22 ottobre 1987 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 88

Concorsi a vari posti presso le Università di Catania, di Genova, di Milano, di Messina, di Napoli, di Verona e «La Sapienza» di Roma.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso il dipartimento di matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 317;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Considerato che presso questo Ateneo si è reso vacante un posto di tecnico coadiutore presso il seminario matematico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in seguito alla cessazione, a decorrere dal 1° luglio 1986, disposta con decreto rettorale 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1986, registro n. 9, foglio n. 159, del sig. Gino Scilla;

Vista la nota n. 280 A/z del 19 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, autorizza questo Ateneo ad emettere il presente bando;

Accertata la disponibilità del suddetto posto;

Visto il decreto rettorale 1° ottobre 1984 con il quale è stato istituito il dipartimento di matematica;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici, presso il dipartimento di matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa università.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (durata quinquennale);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 fatte salve le elevazioni previste dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate al rettore, debbono essere presentate a questa Università (ufficio del personale) entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite oltre il termine sopra indicato.

I concorrenti dovranno allegare alla propria domanda i titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 6, nonché i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che dà diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli estremi delle condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) e di non avere carichi pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (in mancanza di precedenti servizi, dichiarare che non sono stati prestati servizi presso pubbliche amministrazioni).

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni sopra elencate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale.

Per i dipendenti di questa Università, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore; per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale sono in servizio.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale, in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Programma di esame e titoli valutabili

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale, secondo il programma allegato al presente bando di cui fa parte integrante.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera specificata nel relativo programma.

I titoli che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:

1) i titoli di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio complessivo riportati;

2) servizio prestato alle dipendenze delle Università o degli istituti di istruzione universitaria;

3) servizio prestato presso altre amministrazioni statali o enti pubblici;

4) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri;

5) diploma o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere.

Le certificazioni relative al possesso dei suddetti titoli, da allegare alla domanda, debbono essere prodotte in carta legale; i diplomi in originale o copia autenticata.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

I criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame saranno fissate dalla commissione nella seduta preliminare.

Art. 7.

Prove di esame

Questa Università comunicherà agli aspiranti il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore e degli idonei

In base all'esito della valutazione dei titoli e delle prove di esame, la commissione formerà la graduatoria generale di merito.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto rettorale, previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale.

Dei risultati del concorso sarà data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare o far pervenire all'Ufficio degli affari del personale dell'Università - Reparto II - Via di Sangiuliano n. 262 Catania, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego in regola con le norme sul bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà diritto alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) documento comprovante il diritto alla elevazione del limite massimo di età;

6) originale o copia autenticata del titolo di studio (o del documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale);

7) copia integrale dello stato di servizio militare del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione o la idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica all'impiego, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego da ricoprire. Tale certificato deve contenere l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1957, n. 686), dev'essere rilasciata anche se negativa.

I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme vigenti sul bollo. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrli. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, restando esonerati dalla presentazione di altri documenti.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare il possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato, con decreto rettorale, tecnico coadiutore in prova presso questo Ateneo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, per la registrazione, e sarà inoltrato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Catania, addì 7 maggio 1987

Il rettore: RODOLICO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 1° luglio 1987
Registro n. 73 Università, foglio n. 282

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

a) Prova scritta:

struttura e logica di piccoli calcolatori elettronici;

modi di accesso alla memoria;

rassegna di periferiche, loro principi di funzionamento a problematiche relative al collegamento col calcolatore;

organizzazione di un centro di calcolo.

b) Prova pratica con relazione scritta:

diagrammi di flusso;

linguaggi orientati alla macchina;

conoscenza di un linguaggio di programmazione;

elementi di sistemi operativi.

c) Prova orale: verte sugli argomenti delle due prove scritte ed inoltre su nozioni di algebra elementare e trigonometria.

d) Lingua straniera: inglese.

87A8457

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 317;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 150, con il quale è stato assegnato, tra altri, un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Vista la nota n. 950 A/3 del 24 febbraio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza questo Ateneo ad emettere il presente bando;

Accertata la disponibilità del suddetto posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici, presso l'istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (durata quinquennale);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 fatte salve le elevazioni previste dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate al rettore, debbono essere presentate a questa Università (ufficio del personale) entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite oltre il termine sopra indicato.

I concorrenti dovranno allegare alla propria domanda i titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 6, nonché i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che dà diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli estremi delle condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) e di non avere carichi pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (in mancanza di precedenti servizi, dichiarare che non sono stati prestati servizi presso pubbliche amministrazioni).

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni sopra elencate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale.

Per i dipendenti di questa Università, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore; per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale sono in servizio.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale, in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Programma di esame e titoli valutabili

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale, secondo il programma allegato al presente bando di cui fa parte integrante.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera specificata nel relativo programma.

I titoli che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:

1) i titoli di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio complessivo riportati;

2) servizio prestato alle dipendenze delle Università o degli istituti di istruzione universitaria;

3) servizio prestato presso altre amministrazioni statali o enti pubblici;

4) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri;

5) diploma o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere.

Le certificazioni relative al possesso dei suddetti titoli, da allegare alla domanda, debbono essere prodotte in carta legale; i diplomi in originale o copia autenticata.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

I criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame saranno fissate dalla commissione nella seduta preliminare.

Art. 7.

Prove di esame

Questa Università comunicherà agli aspiranti il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore e degli idonei

In base all'esito della valutazione dei titoli e delle prove di esame, la commissione formerà la graduatoria generale di merito.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto rettorale, previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale.

Dei risultati del concorso sarà data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare o far pervenire all'Ufficio degli affari del personale dell'Università - Reparto II - Via di Sangiuliano n. 262 - Catania, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego in regola con le norme sul bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà diritto alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) documento comprovante il diritto alla elevazione del limite massimo di età;

6) originale o copia autenticata del titolo di studio (o del documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale);

7) copia integrale dello stato di servizio militare del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione o la idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica all'impiego, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego da ricoprire. Tale certificato deve contenere l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1957, n. 686), dev'essere rilasciata anche se negativa.

I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme vigenti sul bollo. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrli. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, restando esonerati dalla presentazione di altri documenti.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare il possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato, con decreto rettorale, tecnico coadiutore in prova presso questo Ateneo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, per la registrazione, e sarà inoltrato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Catania, addì 18 maggio 1987

Il rettore: RODOLICO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 1° luglio 1987
Registro n. 73 Università, foglio n. 280

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

a) Prova scritta:

1) stabulazione dei roditori e problemi connessi. Somministrazione di farmaci e tecniche relative;

2) nozioni fondamentali sulle apparecchiature più frequentemente in uso nei laboratori di ricerca farmacologica (centrifuga-Phmetro, pletismografo, piastra calda, elettroforesi);

3) HPLC, GLC, TLC, fluorimetro, spettrofotometro: nozioni fondamentali ed utilizzo;

4) caratteristiche dei traccianti radioattivi e cautele d'impiego: contatore Geiger, B Counter, G Counter nozioni fondamentali e loro utilizzo;

5) preparazione e conservazione di fluidi biologici ed organi.

b) Prova pratica con relazione scritta:

1) somministrazioni con sonda, sottocute ed intraperitoneo - prova di utilizzo della piastra calda e del pletismografo;

2) trattamento di fluidi biologici alla centrifuga impiego del microtomo;

3) preparazione di soluzioni normali, molari, tampone etc. ed impiego del Phmetro;

4) determinazione di un tracciato fluorimetrico e spettrofotometrico su campione predisposto.

c) Prova orale: concernente gli argomenti di cui allo scritto.

d) Lingua straniera: inglese

87A8458

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 317;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1985, registro n. 22, foglio n. 112, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Vista la nota prot. 5033 A/3 del 10 dicembre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza questo Ateneo ad emettere il presente bando;

Accertata la disponibilità del suddetto posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 fatte salve le elevazioni previste dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate al rettore, debbono essere presentate a questa Università (ufficio del personale) entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite oltre il termine sopra indicato.

I concorrenti dovranno allegare alla propria domanda i titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 6, nonché i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che dà diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli estremi delle condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) e di non avere carichi pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (in mancanza di precedenti servizi, dichiarare che non sono stati prestati servizi presso pubbliche amministrazioni).

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni sopra elencate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale.

Per i dipendenti di questa Università, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore; per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale sono in servizio.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale, in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Programma di esame e titoli valutabili

L'esame consisterà, prevalentemente in prove di carattere pratico, secondo il programma allegato al presente bando di cui fa parte integrante.

I titoli che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:

1) i titoli di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio complessivo riportati;

2) servizio prestato alle dipendenze delle Università o degli istituti di istruzione universitaria;

3) servizio prestato presso altre amministrazioni statali o enti pubblici;

4) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri;

5) diploma o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere.

Le certificazioni relative al possesso dei suddetti titoli, da allegare alla domanda, debbono essere prodotte in carta legale; i diplomi in originale o copia autenticata.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

I criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame saranno fissate dalla commissione nella seduta preliminare.

Art. 7.

Prove di esame

Questa Università comunicherà agli aspiranti il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore e degli idonei

In base all'esito della valutazione dei titoli e delle prove di esame, la commissione formerà la graduatoria generale di merito.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto rettorale, previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale.

Dei risultati del concorso sarà data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare o far pervenire all'Ufficio degli affari del personale dell'Università - Reparto II - Via di Sangiuliano n. 262 - Catania, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego in regola con le norme sul bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà diritto alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) documento comprovante il diritto alla elevazione del limite massimo di età;

6) originale o copia autenticata del titolo di studio (o del documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale);

7) copia integrale dello stato di servizio militare del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione o la idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica all'impiego, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego da ricoprire. Tale certificato deve contenere l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1957, n. 686), dev'essere rilasciata anche se negativa.

I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme vigenti sul bollo. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrli. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, restando esonerati dalla presentazione di altri documenti.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare il possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato, con decreto rettorale, tecnico esecutivo in prova presso questo Ateneo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, per la registrazione, e sarà inoltrato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Catania, addì 15 aprile 1987

Il rettore: RODOLICO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 8 giugno 1987
Registro n. 65 Università, foglio n. 300

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE PRATICHE

1) Tecniche spirografiche.

2) Tecniche emogaanalitiche.

3) Elementi di immunoallergologia respiratoria.

4) Elementi di informatica ed elettronica.

87A8459

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia e presso l'istituto di chimica agraria della facoltà di agraria.

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 317;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 150, con il quale, tra altri, è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo all'istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Considerato che presso questo Ateneo si è reso vacante un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di chimica agraria di questa facoltà di agraria in seguito alla cessazione della sig.na Nicotra Maria Lucia disposta con decreto rettorale 5 dicembre 1986 in corso di registrazione;

Viste le note prot. 280 A/2 del 19 gennaio 1987 e prot. 950 del 24 febbraio 1987, con le quali il Ministero della pubblica istruzione autorizza questo Ateneo ad emettere il presente bando;

Accertata la disponibilità dei suddetti posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico esecutivo in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici presso le seguenti facoltà di questo Ateneo:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia .... posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di chimica agraria .... » 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 fatte salve le elevazioni previste dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate al rettore, debbono essere presentate a questa Università (ufficio del personale) entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite oltre il termine sopra indicato.

I concorrenti dovranno allegare alla propria domanda i titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 6, nonché i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che dà diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli estremi delle condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) e di non avere carichi pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (in mancanza di precedenti servizi, dichiarare che non sono stati prestati servizi presso pubbliche amministrazioni).

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni sopra elencate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale.

Per i dipendenti di questa Università, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore; per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale sono in servizio.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale, in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Programma di esame e titoli valutabili

L'esame consisterà, prevalentemente, in prove di carattere pratico, secondo i programmi allegati al presente bando di cui fanno parte integrante.

I titoli che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:

1) i titoli di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio complessivo riportati;

2) servizio prestato alle dipendenze delle Università o degli istituti di istruzione universitaria;

3) servizio prestato presso altre amministrazioni statali o enti pubblici;

4) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri;

5) diploma o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere.

Le certificazioni relative al possesso dei suddetti titoli, da allegare alla domanda, debbono essere prodotte in carta legale; i diplomi in originale o copia autenticata.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

I criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame saranno fissate dalla commissione nella seduta preliminare.

Art. 7.

Prove di esame

Questa Università comunicherà agli aspiranti il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore e degli idonei

In base all'esito della valutazione dei titoli e delle prove di esame, la commissione formerà la graduatoria generale di merito.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto rettorale, previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale.

Dei risultati del concorso sarà data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare o far pervenire all'Ufficio degli affari del personale dell'Università - Reparto II - Via di Sangiuliano n. 262 - Catania, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego in regola con le norme sul bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà diritto alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) documento comprovante il diritto alla elevazione del limite massimo di età;

6) originale o copia autenticata del titolo di studio (o del documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale);

7) copia integrale dello stato di servizio militare del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione o la idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica all'impiego, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego da ricoprire. Tale certificato deve contenere l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1957, n. 686), dev'essere rilasciata anche se negativa.

I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme vigenti sul bollo. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrli. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, restando esonerati dalla presentazione di altri documenti.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare il possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, con decreto rettorale, tecnici esecutivi in prova presso questo Ateneo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, per la registrazione, e sarà inoltrato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Catania, addì 18 maggio 1987

Il rettore: RODOLICO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 1° luglio 1987
Registro n. 73 Università, foglio n. 281

ALLEGATO

PROGRAMMI DI ESAME

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'ISTITUTO DI FARMACOLOGIA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Prove pratiche:

1) stabulazione dei roditori e tecniche di somministrazione dei farmaci;

2) utilizzo di microtomo, Phmetro, piastra calda, pletismografo;

3) utilizzo di apparecchiature complesse (HPLC, GLC, TLC, fluorimetro, spettrofotometro);

4) utilizzo e cautele nell'impiego di contatore Geiger, B counter, G counter;

5) preparazione di soluzioni a titolazione varia;

6) utilizzo di macchine da scrivere e minicomputer.

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'ISTITUTO DI CHIMICA AGRARIA DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA

Prove pratiche:

1) preparazione di un campione di terreno per l'analisi;

2) pesata di un campione;

3) filtrazioni varie, semplici e sotto vuoto.

Prova orale:

La prova verterà sulla discussione delle tre prove pratiche.

87A8460

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Concorso ad un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, con il quale è stato assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureato presso il centro di microscopia elettronica di questo Ateneo (ora istituto di igiene);

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, registro n. 21, foglio n. 365, con il quale la dott.ssa Sifari Giuseppina Conu è stata nominata tecnico laureato di ruolo in prova presso il centro di microscopia elettronica di questo Ateneo;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1986, registro n. 31, foglio n. 4, con il quale la dott.ssa Sigari è stata nominata professore associato per la disciplina di igiene presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali di questo Ateneo, a decorrere dal 27 febbraio 1985, cessando dalla data di assunzione in servizio dalla qualifica di tecnico laureato;

Considerato che la predetta ha assunto effettivo servizio in qualità di professore associato in data 2 dicembre 1985:

Visto il decreto rettorale n. 2419 del 28 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1985, registro n. 34, foglio n. 125, con il quale la predetta è stata inquadrata, a decorrere dal 1° luglio 1979, nella ottava qualifica funzionale, area tecnico scientifica e socio sanitaria, profilo funzionario tecnico, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 1981, n. 391;

Vista la nota n. 2261 pos. C/1 del 18 giugno 1986, con la quale il Ministro della pubblica istruzione autorizza questo Ateneo ad emanare bando di concorso ad un posto di tecnico laureato presso il centro di microscopia elettronica (ora istituto di igiene);

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di funzionario tecnico (indirizzo medicina preventiva), ottava qualifica, area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40;

tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, il milite massimo di età è elevato ad anni 55;

b) cittadinanza italiana;

c) il titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 4);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indipendentemente dal possesso del titolo di studio previsto dal successivo art. 4, lettera *e)*, potrà partecipare al concorso il personale delle università e degli istituti di istruzione universitaria in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella ottava qualifica della stessa area funzionale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termini per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università, via Balbi n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

I titoli di servizio od altri eventuali che possano essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice debbono essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, a pena di non valutazione.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso indetto con il presente bando verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato della domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale indicando le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non e stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati interni che partecipano al concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente bando dovranno limitarsi a dichiarare quanto previsto alla lettera *a)* del presente articolo, nonché l'anzianità di servizio nella settima qualifica della stessa area funzionale ed il titolo di studio posseduto.

Per i candidati interni l'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento del servizio svolto senza demerito.

Art. 5.

Programma d'esame

Gli esami consisteranno, come da allegato *A*, in due prove scritte di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale.

Ai candidati ammessi al concorso verrà comunicato, non meno di quindici giorni prima, la sede, la data e l'ora di inizio delle prove d'esame.

Ove il numero dei candidati lo renda necessario l'amministrazione adotterà le procedure previste dalle norme vigenti.

Art. 6.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, in quanto appartengono a una o a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni (vedi allegato *C*), sono tenuti a presentare i relativi documenti in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa o ad altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine sopra indicato.

Art. 7.

Nomina della commissione giudicatrice ed approvazione della graduatoria

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale e sarà composta secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarati il vincitore e gli idonei.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore sarà nominato in prova nell'ottavo livello retributivo funzionale con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo, a seguito di giudizio favorevole.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

È esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore che provenga da una carriera corrispondente di questa od altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 9.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito dal certificato penale);

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4, lettera *e*), del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

8) attestato di identità personale.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre altresì, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione, l'attestato di identità personale, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 9 purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto ministeriale 20 maggio 1983 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 31 dicembre 1986

Il rettore: BELTRAMETTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Genova, addì 3 agosto 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 272

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Prova scritta: igiene generale, con particolare riferimento all'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell'aria, dell'acqua, del suolo e degli alimenti.

Prova scritta di contenuto teorico-pratico: prelevamento di campioni di acqua, aria e suolo per analisi batteriologiche. Prelevamento di campioni di sangue e di materiale patologico dagli animali. Allestimento di prove di laboratorio per l'accertamento di malattie ad eziologia batterica, virale e parassitaria.

Prova orale: Verterà sugli argomenti delle prove scritte. Inoltre il candidato dovrà dimostrare di conoscere la lingua inglese e di saper tradurre testi scientifici.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
(da redigersi su carta legale)

N.B. — La domanda deve essere compilata chiaramente (preferibilmente dattiloscritta) e contenere tutte le dichiarazioni sotto indicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere i dati anagrafici in stampatello.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi GENOVA

Il sottoscritto..
nato a .... (provincia di.................................)
il .... residente in...
via .... n. ....
c.a.p. .... tel ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di funzionario tecnico (indirizzo medicina preventiva) ottava qualifica, area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria, presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia di codesto Ateneo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ....;

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio.. .... conseguito presso................................ .... in data ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) ...., e non è stato destituito o dispensato; ovvero non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (4) ....

Dichiara inoltre di eleggere al fine presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo:.. c.a.p. .... tel. .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che:

a) l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

b) l'amministrazione non è responsabile degli eventuali disguidi postali o telegrafici;

c) tutte le comunicazioni verranno inoltrate a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario.

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuali cessazioni.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescinderne.

(5) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

I candidati in servizio da almeno cinque anni senza demerito presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e appartenenti alla settima qualifica funzionale (vedi secondo comma, art. 2) dovranno limitarsi a dichiarare, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza, quanto previsto al punto 6).

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica in titolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
16-*ter*) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

87A8461

Concorso ad un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di scienza e tecnologia dell'ingegneria chimica della facoltà di ingegneria.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, con il quale è stato assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureato presso l'istituto di chimica applicata (ora istituto di scienza e tecnologia dell'ingegneria chimica);

Visto il decreto rettorale n. 1177 dell'8 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1978, registro n. 11, foglio n. 139, con il quale il dott. Rovatti Mauro è stato nominato tecnico laureato sul posto predetto a decorrere dal 23 novembre 1977;

Visto il telegramma del Ministero della pubblica istruzione, prot. n. 321 del 15 maggio 1986, con il quale il dott. Rovatti Mauro è stato nominato professore associato per la disciplina di «analisi e simulazione dei processi» presso la facoltà di ingegneria di questo Ateneo;

Considerato che il predetto ha assunto servizio in qualità di professore associato in data 19 maggio 1986;

Visto il decreto rettorale, n. 836 del 30 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1985, registro n. 4, foglio n. 155, con il quale il predetto è stato inquadrato, a decorrere dal 1° luglio 1979, nell'ottava qualifica funzionale, area tecnico scientifica e socio-sanitaria, profilo funzionario tecnico, ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312/1980;

Vista la nota n. 2261 pos. C/1 del 18 giugno 1986, con la quale il Ministro della pubblica istruzione autorizza ad emanare il presente bando;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Presso l'istituto di scienza e tecnologia dell'ingegneria chimica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di funzionario tecnico (indirizzo biologico ambientale), ottava qualifica, area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

E richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40;

tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, il milite massimo di età è elevato ad anni 55;

b) cittadinanza italiana;

c) il titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 4);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indipendentemente dal possesso del titolo di studio previsto dal successivo art. 4, lettera *e)*, potrà partecipare al concorso il personale delle università e degli istituti di istruzione universitaria in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella settima qualifica della stessa area funzionale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termini per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università, via Balbi n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

I titoli di servizio od altri eventuali che possano essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice debbono essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, a pena di non valutazione.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso indetto con il presente bando verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato della domanda, ne per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale indicando le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) diploma di laurea in ingegneria chimica o in scienze biologiche;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati interni che partecipano al concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente bando dovranno limitarsi a dichiarare quanto previsto alla lettera *a)* del presente articolo, nonché l'anzianità di servizio nella settima qualifica della stessa area funzionale ed il titolo di studio posseduto.

Per i candidati interni l'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento del servizio svolto senza demerito.

Art. 5.

Programma d'esame

Gli esami consisteranno, come da allegato *A*, in due prove scritte di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale.

Ai candidati ammessi al concorso verrà comunicato, non meno di quindici giorni prima, la sede, la data e l'ora di inizio delle prove d'esame.

Ove il numero dei candidati lo renda necessario l'amministrazione adotterà le procedure previste dalle norme vigenti.

Art. 6.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, in quanto appartengono a una o a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni (vedi allegato *C*), sono tenuti a presentare i relativi documenti in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa o ad altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine sopra indicato.

Art. 7.

Nomina della commissione giudicatrice ed approvazione della graduatoria

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale e sara composta secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarati il vincitore e gli idonei.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore sarà nominato in prova nell'ottavo livello retributivo funzionale con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo, a seguito di giudizio favorevole.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

È esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore che provenga da una carriera corrispondente di questa od altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 9.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non puo essere sostituito dal certificato penale);

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4, lettera *e*), del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

8) attestato di identità personale.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre altresì, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione, l'attestato di identità personale, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 9 purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidennte della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto ministeriale 20 maggio 1983 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 31 dicembre 1986

Il rettore: BELTRAMETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 3 agosto 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 273

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Prova scritta: applicazioni bio-chimiche al settore ingegneristico della protezione ambientale e recupero delle risorse.

Prova scritta di contenuto teorico-pratico: esecuzione e commento di analisi strumentali e non, di cui alla vigente normativa per la protezione ambientale. Leggi n. 319/76, n. 615/66, decreto del Presidente della Repubblica n. 322/71, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, legge n. 915/82 e regolamenti di applicazione.

Prova orale: verterà sulle materie delle prove scritte. La prova orale deve consentire di verificare la preparazione e l'attitudine del candidato allo svolgimento delle mansioni istituzionali del concorso nonché alla conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese o francese).

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
(da redigersi su carta legale)

N.B. — La domanda deve essere compilata chiaramente (preferibilmente dattiloscritta) e contenere tutte le dichiarazioni sotto indicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere i dati anagrafici in stampatello.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi GENOVA

Il sottoscritto..
nato a .... (provincia di....................................)
il .... residente in..
via .... n. ....
c.a.p. .... tel ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di funzionario tecnico (indirizzo biologico ambientale), ottava qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, presso l'istituto di scienze e tecnologie dell'ingegneria chimica della facoltà di ingegneria di codesto Ateneo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)..............
....;

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio..........................
.... conseguito presso..
in data ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) ...., e non è stato destituito o dispensato; ovvero non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (4) ....

Dichiara inoltre di eleggere al fine del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo:...
c.a.p. .... tel. .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che:

a) l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

b) l'amministrazione non è responsabile degli eventuali disguidi postali o telegrafici;

c) tutte le comunicazioni verranno inoltrate a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario.

Data, ...

Firma (5) .. ..

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuali cessazioni.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescinderne.

(5) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

I candidati in servizio da almeno cinque anni senza demerito presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e appartenenti alla settima qualifica funzionale (vedi secondo comma, art. 2) dovranno limitarsi a dichiarare, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza, quanto previsto al punto 6).

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
16-*ter*) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

87A8462

Concorso ad un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1975, n. 154, con il quale è stato assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureto all'istituto di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1978, registro n. 19, foglio n. 54, con il quale il dottor Costa Giorgio Andrea è stato nominato tecnico laureato di ruolo in prova presso l'istituto di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo, a decorrere dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1986, registro n. 39, foglio n. 323, con il quale il dott. Costa è stato nominato professore associato per la disciplina di «esercitazioni di chimica fisica» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo, a decorrere dal 3 maggio 1985, cessando dalla data di assunzione in servizio dalla qualifica di tecnico laureato;

Considerato che il predetto ha assunto servizio in qualità di professore associato in data 31 gennaio 1986;

Visto il decreto rettorale n. 900 del 30 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1985, registro n. 4, foglio n. 166, con il quale il predetto è stato inquadrato, a decorrere dal 1° luglio 1979, nell'ottava qualifica funzionale area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, profilo funzionario tecnico, ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312/1980;

Vista la nota n. 2261, pos. C/1 del 18 giugno 1986, con la quale il Ministero dela pubblica istruzione autorizza questo Ateneo ad emanare il presente bando;

Vista la legge n. 910 del 22 dicembre 1986, ed in particolare l'art. 8, comma 12;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Presso l'istituto di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Genova è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di funzionario tecnico, ottava qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40;

tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, il limite massimo di età è elevato ad anni 55;

b) cittadinanza italiana;

c) il titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 4);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indipendentemente dal possesso del titolo di tudio previsto dal successivo art. 4, lettera *e*), potrà partecipare al concorso il personale delle università e degli istituti di istruzione universitaria della settima qualifica funzionale in servizio da almeno cinque anni senza demerito.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso..

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termini per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università, via Balbi n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

I titoli di servizio od altri eventuali che possano esser oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice debbono essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, a pena di non valutazione.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso indetto con il presente bando verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) diploma di laurea in chimica o in chimica industriale;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non e stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati interni che partecipano al concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente bando dovranno limitarsi a dichiarare quanto previsto alla lettera *a)* del presente articolo nonché l'anzianità di servizio nella settima qualifica e il titolo di studio posseduto.

Per i candidati interni l'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento del servizio svolto senza demerito.

Art. 5.

Programma d'esame

Gli esami consisteranno, come da allegato *A*, in due prove scritte di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale.

Ai candidati ammessi al concorso verrà comunicato, non meno di quindici giorni prima, la sede, la data e l'ora di inizio delle prove d'esame.

Ove il numero dei candidati lo renda necessario l'amministrazione adotterà le procedure previste dalle norme vigenti.

Art. 6.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, in quanto appartengono a una o a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni (vedi allegato *C*), sono tenuti a presentare i relativi documenti in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa o ad altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine sopra indicato.

Art. 7.

Nomina della commissione giudicatrice ed approvazione della graduatoria

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale e sarà composta secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarati il vincitore e gli idonei.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore sarà nominato in prova nell'ottavo livello retributivo funzionale con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo, a seguito di giudizio favorevole.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

È esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore che provenga da una carriera corrispondente di questa od altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 9.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito dal certificato penale);

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4, lettera *e*), del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

8) attestato di identità personale.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre altresì, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione, l'attestato di identità personale, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 9 purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto ministeriale 20 maggio 1983 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 2 febbraio 1987

Il rettore: BELTRAMETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 3 agosto 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 274

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Prova scritta: intesa ad accertare la cultura di base del candidato nell'ambito della chimica fisica dello stato solido.

Prova scritta di contenuto teorico-pratico: descrizione e modo d'impiego di una apparecchiatura in uso nelle ricerche effettuate nell'istituto, attinenti la strutturistica chimica mediante diffrazione di raggi X.

Prova orale: verterà sui medesimi argomenti previsti per le prove scritte.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
(da redigersi su carta legale)

N.B. — La domanda deve essere compilata chiaramente (preferibilmente dattiloscritta) e contenere tutte le dichiarazioni sotto indicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere i dati anagrafici in stampatello.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - GENOVA

Il sottoscritto..
nato a .... (provincia di.................................)
il .... residente in..
via ....: n. ....
c.a.p. .... tel ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di funzionario tecnico ottava qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, presso l'istituto di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di codesto Ateneo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ....
....;

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio...........................
.... conseguito presso...
in data ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) ....,
e non è stato destituito o dispensato; ovvero non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (4) ....

Dichiara inoltre di eleggere al fine del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo:...
c.a.p. .... tel. .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che:

1) l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

2) l'amministrazione non è responsabile degli eventuali disguidi postali o telegrafici;

3) tutte le comunicazioni verranno inoltrate a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario.

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuali cessazioni.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescinderne.

(5) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

I candidati in servizio da almeno cinque anni senza demerito presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e appartenenti alla settima qualifica funzionale (vedi secondo comma, art. 2) dovranno limitarsi a dichiarare, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza, quanto previsto al punto 6).

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis*) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

16-*ter*) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

87A8463

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge n. 910 del 22 dicembre 1986, ed in particolare l'art. 8, comma 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, n. 846, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1986, registro n. 87, foglio n. 21, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di zoologia (per le esigenze della seconda cattedra), della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo;

Vista la nota n. 897 del 21 febbraio 1987, con il quale il Ministero dela pubblica istruzione autorizza l'emissione del presente bando;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Presso l'istituto di zoologia della facolà di cienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (per le esigenze della seconda cattedra).

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40. Ferme restando le elevazioni ed i limiti previsti dalla norme vigenti, tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 4);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazine, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati sclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termini per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università - Via Balbi n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, a pena di non valutazione, i titoli di servizio, scientifici, accademici e professionali che il candidato abbia ed intenda far valere.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) il possesso del diploma di laurea rilasciato dalla facolà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non e stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno, come da allegato programma (allegato *A*), in:

a) tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta;

b) una prova orale.

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle due lingue straniere indicate nell'allegato programma e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Le prove d'esame avranno luogo a Genova.

Ai candidati ammessi al concorso verrà comunicato, non meno di quindici giorni prima, la sede, la data e l'ora di inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, sono tenuti a presentare i relativi documenti in originale o in copia autenticata.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego dichiarati i vincitori e gli idonei.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore sarà nominato in prova nel settimo livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

È esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore che provenga da una carriera corrispondente di questa od altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 9.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito dal certificato penale);

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4, lettera *e*), del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

8) attestato di identità personale.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre altresì, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione, l'attestato di identità personale, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 9 purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nella legge n. 23 del 29 gennaio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 17 marzo 1987

Il rettore: BELTRAMETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 3 agosto 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 275

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Prima prova scritta: apporto delle ricerche sui protozoi agl studi di biologia cellulare.

Seconda prova scritta: il problema biologico della specie con particolare riguardo al caso dei protozoi.

Prova pratica con relazione scritta: tecniche di allevamento e tecniche citologiche in uso per il riconoscimento dei protozoi e di particolari fasi del loro sviluppo.

Prova orale: verterà sugli stessi argomenti previsti per le prove scritte. Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese e francese.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
(da redigersi su carta legale)

N.B. — La domanda deve essere compilata chiaramente (preferibilmente dattiloscritta) e contenere tutte le dichiarazioni sotto indicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere i dati anagrafici in stampatello.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - GENOVA

Il sottoscritto..
nato a .... (provincia di.................................)
il .... residente in...................................
via .... n. ....
c.a.p. .... tel ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali indetto con decreto rettorale n. 1367 del 17 marzo 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ....
....;

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio..........................
.... conseguito presso.................................
in data ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) ....,
e non è stato destituito o dispensato; ovvero non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (4) ....

Dichiara inoltre di eleggere al fine presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo:...
c.a.p. .... tel. .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che:

a) l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

b) l'amministrazione non è responsabile degli eventuali disguidi postali o telegrafici;

c) tutte le comunicazioni verranno inoltrate a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario.

Data,

Firma (5)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuali cessazioni.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età prevista dal bando, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescinderne.

(5) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis*) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica in titolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

16-*ter*) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

87A8464

UNIVERSITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la nota ministeriale n. 280 del 19 gennaio 1987 con cui è stato riassegnato un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso la cattedra di chirurgia toracica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università e con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1986, registro n. 89, foglio n. 245, con cui, a decorrere dal 1° novembre 1986, il posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova, già assegnato alla cattedra di chirurgia toracica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, è trasferito all'istituto di scienze biomediche (es. cattedra di clinica chirurgica) della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica) per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di scienze biomediche per le esigenze della cattedra di clinica chirurgica posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).
D) Godimento dei diritti politici.
E) Idoneità fisica all'impiego.
F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università Via Festa del Perdono, 7 Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).
Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.
I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita, i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;
2) possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge, 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al maginifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.
A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

1) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 18 marzo 1987

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 28 luglio 1987
Registro n. 10 Università, foglio n. 107

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Prova scritta* di cultura generale.

2) *Prova pratica* sull'uso e manutenzione di apparecchi di riproduzione (fotocopiatrici e apparati per diapositive).

3) *Prova orale*: nozioni di legislazione universitaria e di conoscenza dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

ALLEGATO 2

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi Via Festa del Perdono, 7 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ... ... (cognome e nome), domiciliato in .... (luogo e provincia). c.a.p. ... via ... ... chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di scienze biomediche (per esigenze della cattedra di clinica chirurgica) della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università bandito nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 247 del 22 ottobre 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a (luogo e provincia). il . . . .;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di .. .. presso .... nell'anno scolastico ......,

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... (oppure indicare se esonerato, rinviato ecc....);

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(c)* ...

(a) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

87A8465

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1986, registro n. 71, foglio n. 184, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio di questa Università;

Vista la ministeriale del 3 marzo 1987, prot. 1088, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione, protocollo n. 1391 del 21 maggio 1987, con la quale viene approvata la deliberazione della facoltà di economia e commercio di questa Università in data 14 gennaio 1987, di ritenere valida per l'ammissione al concorso la laurea in giurisprudenza, oltre a quella in economia e commercio;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria) per l'istituto a fianco indicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di diritto pubblico. posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza; laurea in economia e commercio.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non devono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale (in conformità allo schema esemplificativo allegato) indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) il titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di anche uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale (come da allegato programma).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due diverse lingue straniere anch'esse indicate nell'allegato programma.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 7/10.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera g del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della retforale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato cone segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stato riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invaido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale, del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutiliati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dall'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 4 giugno 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 3 agosto 1987
Registro n. 85 Università, foglio n. 7

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prove scritte:

1) tema su argomento di diritto amministrativo;

2) tema su argomento di diritto costituzionale;

3) prova pratica con relazione scritta consistente in una ricerca legislativa giurisprudenziale o bibliografica su un argomento di diritto pubblico.

Prova scritta: su argomenti di diritto costituzionale (italiano e comparato); diritto amministrativo; diritto internazionale.

Lingue straniere: traduzione di brani tratti da testi giuridici di diritto pubblico dal francese e, a scelta, dall'inglese, dallo spagnolo o da tedesco.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

..l.. sottoscritt.............................. nat... a ....
(provincia di ....) il ....
e residente in... (provincia di ....)
via .... n. .... cap. ....
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale : tecnico-scientifica e socio-sanitaria) presso l'istituto di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
(oppure non iscritto perché...);

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (opppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della laurea in.....................................
(conseguita in data .... presso l'Università degli studi di ....);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di...;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni...
(oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso...;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo:...
cap. ....;

n) allega i seguenti titoli:

....
....
....
....

Data, ...

Firma ....
(Autenticazione della firma)

87A8466

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 287;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1984, registro n. 72, foglio n. 8, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico di radiologia medica all'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria della facoltà di medicina veterinaria di questa Università;

Vista la rettorale n. 7124 del 24 ottobre 1986;

Vista la ministeriale del 6 aprile 1987, prot. n. 1568, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico di radiologia medica (sesta qualifica - area funzionale: socio-sanitaria) per il sottoelencato posto:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria.. posti 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale (in conformità allo schema esemplificativo allegato) indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) il titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano; in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto (come da allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente uffico provinciale, del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

h) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle *condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n.* 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutiliati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dall'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 26 maggio 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 3 agosto 1987
Registro n. 85 Università, foglio n. 8

ALLEGATO 1

PROVE DI ESAME

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti teoricopratici:

1) fisica delle radiazioni;
2) nozioni di dosimetria e radioprotezione;
3) trattamento di pellicole radiografiche;
4) apparecchiature radiologiche tradizionali e speciali;
5) conoscenza delle tecniche per esami radiografici con mezzi di contrasto negli animali domestici;
6) nozioni di anatomia delle specie animali di interesse veterinario (equino, bovino, ovino, caprino, cane, gatto);
7) compiti del tecnico di radiologia: diritti e doveri;
8) archiviazione dei radiogrammi.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di ....) il ....
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... cap. ....
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia medica (sesta qualifica - area funzionale: socio-sanitaria) presso l'istituto di pattologia speciale di clinica medica veterinaria della facoltà di medicina veterinaria di codesta Università, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perché ....);

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (opppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte di tecnico di radiologia medica, conseguito in data .... presso ....;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di...;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni...
(oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso...;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: ....
cap. ....;

n) allega i seguenti titoli:
....
....
....
....

Data, ...

Firma ....
(Autenticazione della firma)

87A8467

Concorso ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria (meccanico)

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la lege 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto rettorale 12 febbraio 1986, con il quale, in seguito del trasferimento della signora Carnazza Antonella dall'Università di Messina a quella di Milano, si è reso disponibile un posto di operaio qualificato di seconda categoria;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione del 4 giugno 1986, prot. n. 2008, con la quale si autorizza l'Università di Messina a bandire il concorso pubblico per la copertura del suddetto posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria presso i servizi generali di questa Università, per la seguente qualifica di mestiere: meccanico.

Art. 2.

Titolo di studio prescritto: licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta legale, indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

f) il titolo di studio;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere di sana e robusta costituzione fisica;

m) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

n) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Non si terrà conto delle doomande nelle quali risulta omessa o incompleta la dichiarazione del requisiti necessari.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica richiesta per il posto da coprire.

La commissione esaminatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso per ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

La prova non si intederà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno quattordici ventesimi.

L'esecuzione della prova d'arte o esperimento pratico avrà luogo nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà notificato agli interessati.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.

I candidati che risultino, a parità di merito, idonei al concorso, saranno invitati a presentare, nel termine che indicherà l'ammministrazione, la documentazione attestante l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I titoli di precedenza e/o preferenza dovranno essere documentati come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69,

rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente uffico provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra, deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal predetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n 1117.

Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi, invece, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui dipende il candidato; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dall'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato;

p) lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente uffico provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva, nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile.

I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alla categoria stessa;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità all'impiego (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti o di aziende private o se usufruisca di redditi di lavoro subordinato, in caso positivo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto riguarda il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) ed 8), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra citato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 27 gennaio 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 12 giugno 1987
Registro n. 66 Università, foglio n. 330

87A8468

UNIVERSITA' DI NAPOLI

Concorsi a complessivi due posti di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 6 aprile 1965, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 ed in particolare gli articoli 1 e 6;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 ed in particolare l'art. 8, comma 12;

Vista la nota ministeriale n. 4289, pos. C/1 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione comunica che sono stati assegnati a questo Ateneo i posti di tecnico coadiutore sottoindicati:

un posto al'istituto di architettura ed urbanistica della facoltà di ingegneria;

un posto all'istituto di idraulica della facoltà di ingegneria;

Vista la nota ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale si precisa che i posti di cui trattasi devono essere banditi secondo la normativa preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, corrispondente alla sesta qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, presso gli istituti e per i posti sottoelencati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di architettura ed urbanistica .... posti 1

istituto di idraulica .... » 1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

b) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il quarantesimo, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato secondo le vigenti disposizioni. Per gli impiegati civile dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo di età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) non aver conseguito una condanna penale per la quale è prevista, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la destituzione di diritto;

f) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi suddetti per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

I candidati non possono con una sola domanda chiedere di partecipare a più concorsi. Pertanto i candidati dovranno produrre, pena esclusione da tutti i concorsi di cui sopra, domande distinte per ogni concorso al quale intendono partecipare.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui sopra redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso cui intendono partecipare, debbono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli - Corso Umberto I - Napoli ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile esclusivamente se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del Reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il nome e il cognome;

b) il concorso (con la specifica indicazione dell'istituto) per il quale il candidato intende partecipare;

c) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale ne hanno diritto;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le dichiarazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3. Non si terrà conto di domande non distinte per singolo concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo le vigenti disposizioni.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni convenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 6.

Presentazione dei titoli

I concorsi sono per titoli ed esami.

Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Tuttavia, nel caso di più domande in relazione a più concorsi, il titolo comune ai diversi concorsi può essere presentato in originale o fotocopia autenticata, in allegato ad una sola domanda e, in fotocopia non autenticata, in allegato alle altre domande, purché in queste ultime l'aspirante faccia esplicita menzione della domanda cui al titolo originale e allegato.

Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Prove d'esame

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Istituto di architettura ed urbanistica dalla facoltà di ingegneria

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) prima prova scritta: elaborato di cultura generale;

b) seconda prova scritta: sperimentazione del funzionamento delle apparecchiature elettroniche in dotazione al Dipartimento ed utilizzazione delle stesse per lo svolgimento delle attività di competenza;

c) prova orale:

1) discussione ed approfondimento dei contenuti delle prove scritte;

2) traduzione dei testi tecnici in lingua inglese.

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Istituto di idraulica presso la facoltà di ingegneria

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) prova scritta: nozioni elementari di idraulica e di costruzioni idrauliche;

b) prova pratica con relazione scritta: misure in idraulica; rilievo elementare plano-altimetrico; disegno tecnico;

c) prova orale: colloquio vertente sulle materie oggette della prova scritta e della prova pratica con relazione scritta.

I candidati, inoltre, dovranno dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Il diario della prova scritta e della prova pratica con indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La nomina in prova e la relativa immissione in servizio è disciplinata dall'art. 23 della legge n. 23/1986.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Preferenza a parità di merito e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale centrale in via Marchese Campodisola, 13 - Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ai quale hanno inteso partecipare.

Art. 10.
Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in orginale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritto politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 9) e 10).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) 6) 7), 10) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 24 giugno 1987

p. *Il rettore:* PALOMBI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 24 luglio 1987
Registro n. 28 Università, foglio n. 160

ALLEGATO 1

Schema da eseguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Corso Umberto I
NAPOLI

...l... sottoscritt... ....
(le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome), nat...... a .... (prov. di..)
il .... e residente in ....
(prov. di..) (c.a.p...........................)
via .... tel ....
chiede di essere ammess........... al concorso ....
a n. .... post.... di tecnico ....
presso ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perché.............................. (1);

2) è cittadin....... italian.......;

3) è iscritt....... nelle liste elettorali del comune di.......... (2);

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali...
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdone giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio.........................
...., conseguito in data.......................
presso ...., prescritto dal suddetto concorso;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

7) ha prestato (ovvero non ha prestato) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

8) non è stat....... (ovvero è stat.......) destituit....... o dispensat....... dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stat....... (ovvero è stat....... dichiarat....... decadut.......da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (4).

Data, ...

Firma..
(La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, o da un cancelliere, o da un segretario comunale o da altro funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio).

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.......................

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettono di prescindere dal limite stesso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La dichiarazione deve essere resa anche se la dichiarazione di cui al punto 7) è negativa.

87A8469

UNIVERSITÀ DI VERONA

Concorso ad un posto di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed in particolare l'art. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto rettorale n. 373/P del 27 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1987, registro n. 1, foglio n. 370, con il quale il sig. Cavazzani Mario veniva inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con il profilo di funzionario tecnico dell'area: tecnico scientifica e socio sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1986, registro n. 75, foglio n. 9, con il quale il dott. Cavazzani Mario viene nominato professore associato di otorinolaringoiatria pediatrica a decorrere dal 21 marzo 1985 ai fini giuridici;

Tenuto conto che il dott. Cavazzani ha assunto regolare servizio nella predetta qualifica a decorrere dal 10 febbraio 1986;

Viste le note ministeriali del 18 giugno 1986, prot. n. 2283 e del 13 dicembre 1986, prot. n. 4970, relative all'autorizzazione per l'emissione del bando di concorso per un posto di tecnico laureato già occupato dal prof. Cavazzani Mario;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente dell'Università;

Attesa l'impossibilità di attuare la riserva del 20% nell'ambito del concorso di cui al presente bando a favore del personale non docente di ruolo di qualifica immediatamente inferiore ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla predetta qualifica inferiore e con un'anzianità di almeno cinque anni ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80, essendo questa inferiore all'unità;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Verona è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, ottava qualifica funzionale, area tecnica-scientifica e socio-sanitaria, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55 ex legge n. 288/78;

c) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

e) titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere *b)* ed *e)* del presente articolo, può partecipare al concorso il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente all'ottava qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella medesima.

È considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina in ruolo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato del rettore.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta sull'allegato modello, reso legale, dovrà essere prodotta al rettore dell'Università di Verona, in via S. Francesco 20 - 37129 Verona, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso di indizione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale, cancelliere o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica o della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) gli eventuali titoli, diplomi o documenti atti a dimostrare speciale preparazione o attestazioni di servizi che i candidati ritengono utili ai fini del concorso, allegando debita documentazione ad attestazione di quanto dichiarato;

9) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Per i candidati che partecipano al concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente bando di concorso è sufficiente precisare nella domanda le indicazioni di cui ai numeri 5), 7), 8) e 9) del presente articolo.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3; del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Programma d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte di cui una prova teorico-pratico ed una prova orale, sui seguenti argomenti:

prova scritta: problemi inerenti il mascheramento nell'esame audiometrico;

prova scritta teorico-pratica: preparazione ed esecuzione dell'esame broncoscopico;

prova orale: discussione degli elaborati ed esami di lingua inglese.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica con l'indicazione del giorno, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per le prove con un documento di riconoscimento nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Valutazione dei titoli

Ai titoli, diplomi o documenti atti a dimostrare speciale preparazione o attestazioni di servizi che i candidati ritengano utili ai fini del concorso, di cui al punto 8) dell'art. 4 del presente bando di concorso la commissione esaminatrice riserverà un punteggio non superiore al 25% del totale dei punti.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Art. 7.

Preferenza a parità di merito
e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito e/o di precedenza nella nomina, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire al rettore dell'Università degli studi di Verona in via S. Francesco n. 20 - 37129 Verona, i relativi documenti, in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali entro il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo all'esposizione della graduatoria all'albo ufficiale della sede.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove e dei punti attribuiti per i titoli previsti dall'art. 6 del presente bando di concorso.

Con decreto rettorale, tenuto conto dei diritti di preferenza a parità di merito e/o di precedenza nella nomina previsti a favore di candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti previsti dalle leggi vigenti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, quella del vincitore e degli idonei, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego sarà invitato, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore dell'Università degli studi di Verona in via S. Francesco n. 20 - 37129 Verona, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti su carta legale si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e)* del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 10.

Nomina

Il vincitore del concorso, che risulti in possesso di tutti i requisiti prescrritti, sarà nominato funzionario tecnico in prova, ottava qualifica funzionale, area tecnico scientifica e socio sanitaria, presso l'Università degli studi di Verona, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con diritto allo stipendio annuo lordo di L. 7.700.000 pari alla classe iniziale dell'ottavo livello retributivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, oltre alle competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del rettore e sarà composta secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Verona, addì 18 febbraio 1987

Il rettore: CASSARINO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 8 agosto 1987
Registro n. 7 Università, foglio n. 255

Schema da eseguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo in vigore)

Al rettore magnifico dell'Università degli studi di Verona - Via San Francesco, 20 - 37129 VERONA

...l sottoscritt... (1).. nat... a .... (provincia di ....) il........... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p...................., chiede di essere ammess... al concorso pubblico per (2).. a n. .... posti, nel profilo professionale di .... qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria indetto dall'Università degli studi di Verona.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché (3)..

Dichiara sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
....
ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:..;

c) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti;
ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (4)......................................;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio (5).......
....;
conseguito in data .... presso ;...

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di essere nella seguente posizione...;

f) di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

oppure: di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni(6) ....;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) di essere in possesso della patente di categoria «C» (solo per i candidati ai posti di conducente).

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: ....
....

Data, ...

Firma (7) ....

Allegati i sottoelencati documenti in carta legale attestanti i titoli posseduti (8) ....
....
....
....

N.B. — Per coloro che partecipano al concorso ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge n. 312/1980 è sufficiente precisare le indicazioni di cui alle lettere *d)* e *f)* dello schema esplicativo della domanda.

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili e quello da coniugate.

(2) Indicare se per titoli, per esami, o per titoli ed esami.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati he abbiano superato il 35° anno di età.

(4) In tal caso indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(5) Deve essere indicato il titolo di studio posseduto, come richiesto dal bando di concorso, specificare se trattasi di scuola statale o legalmente riconosciuta.

(6) Indicare con esattezza la durata dell'impiego, la qualifica rivestita o la carriera di appartenenza o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale, cancelliere o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8) Da specificare solo se il concorso è per titoli o per titoli ed esami.

87A8474

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso a tre posti di funzionario tecnico presso l'istituto di I clinica chirurgica per le esigenze della I cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni e due posti presso la VII cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1986, registro n. 87, foglio n. 13, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di I clinica chirurgica per le esigenze della I cattedra di anatomia chirurgica e corso d'operazioni della facoltà di medicina e chirurgia e la relativa nota ministeriale n. 5107 del 30 dicembre 1986 con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986 registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1987, registro n. 3, foglio n. 330, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato due posti di funzionario tecnico presso la VII cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia e la relativa nota ministeriale n. 825 del 19 febbraio 1987 con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di funzionario tecnico (settima qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria presso le cattedre sottoindicate e per il numero di posti a fianco indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica chirurgica per le esigenze della prima cattedra di anatomia chirurgica e corso d'operazioni posti 1

settima cattedra di patologia speciale di chirurgia e propedeutica clinica facoltà di medicina e chirurgia . . » 2

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi sopra citati: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché dei militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi dell'art. 35 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, ecc.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico pratico e in una prova orale (vedi allegati programmi).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dagli allegati programmi d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi alle ore 9 dei sottoelencati giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto presso le sedi delle cattedre a fianco indicate:

I cattedra di anatomia chirurgica e corso d'operazioni - facoltà di medicina e chirurgia - istituto di I clinica chirurgica - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma: settantesimo e settantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

VII cattedra di patologia specialistica chirurgica e propedeutica clinica - facoltà di medicina e chirurgia - istituto di II clinica chirurgica - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma: settantacinquesimo e settantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 7 agosto 1987
Registro n. 26 Università, foglio n. 101

ALLEGATO 1

PROGRAMMI D'ESAME

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI I CLINICA CHIRURGICA PER LE ESIGENZE DELLA I CATTEDRA DI ANATOMIA CHIRURGICA E CORSO D'OPERAZIONI - FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prova scritta: argomenti di anatomia chirurgica.

Prova scritta a contenuto teorico-pratico: argomenti di anatomia chirurgica, tecnica operatoria e informatica applicata al settore biomedico.

Prova orale: argomenti delle prove precedenti e argomenti di anatomia chirurgica.

CONCORSO A DUE POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA VII CATTEDRA DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA E PROPEDEUTICA CLINICA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prima prova scritta: argomenti di patologia chirurgica.

Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: trattamento chirurgico dei tumori maligni dell'apparato digerente. Indicazioni e tecniche chirurgiche.

Prova orale: argomenti delle prove precedenti.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 ROMA

N.B. — Coloro che intendano partecipare a più concorsi debbono produrre domande separate per ciascun posto messo a concorso.

... l... sottoscritt... .... *(A)* nat... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in .... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di n. .... post... di .... presso .... di codesta Università di cui al concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadin... italian...;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ..... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarat... decadut... da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in .... (città - via - c.a.p.) tel ....

Data, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Concorso ad un posto di funzionario tecnico presso la cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1985, registro n. 46, foglio n. 206, con il quale è stata disposta, in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, una ulteriore assegnazione di posti di organico dei ruoli del personale non docente secondo quanto indicato nella tabella *B*/16 unita allo stesso decreto interministeriale 15 maggio 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1985, registro n. 76, foglio n. 323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1985, con il quale viene assegnato un posto di tecnico laureato alla cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia del Secondo Ateneo di Roma;

Vista la nota ministeriale prot. n. 749 del 26 febbraio 1986, con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso la cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Roma;

Visto il decreto rettorale n. 3771 del 29 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1987, registro n. 23, foglio n. 314, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario tecnico presso la cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia del Secondo Ateneo di Roma;

Vista l'errata-corrige al decreto ministeriale 20 maaggio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblca italiana n. 275 del 6 ottobre 1983, in particolare la parte di seguito riportata: «...nell'art. 35, secondo comma, dove è scritto: "concorso pubblico, per esami", leggasi: "concorso pubblico, per titoli ed esami..."»;

Considerato che il concorso in questione deve essere bandito per titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1.

Per il motivo esposto nelle premesse del presente decreto, il decreto rettorale n. 3771 del 29 aprile 1987 è revocato.

Art. 2.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico di ruolo in prova, ottava qualifica funzionale, (area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria) presso la cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Universita degli studi di Roma.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indirizzate al rettore della Seconda Università degli studi di Roma Ufficio concorsi Via Orazio Raimondo 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica e della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

Nella domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione, solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 6.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3, titolo I e dell'art. 35, titolo II, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte. di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale da stabilirsi ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, come da programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte, il tempo a disposizione dei candidati non potrà essere inferiore alle otto ore.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 8.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa temi diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di esecuzione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 12.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 13.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del Secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove scritte. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 15.

La graduatoria del vincitore e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazone del titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella del vincitore del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura competente per residenza del candidato;

7) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura competente per territorio del candidato;

8) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

9) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato medico;
3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà immesso, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 nell'ottava qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

Il vincitore del concorso, immesso nella predetta qualifica funzionale, sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuto idoneo sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 24 agosto 1987
Registro n. 27 Università, foglio n. 374

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale in vigore)

Al magnifico rettore della Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario tecnico presso la cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia, bandito con decreto del rettore della Seconda Università degli studi di Roma n. 3879/ND del 28 luglio 1987 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perché .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento è l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda.

Saranno presi in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

A) *Prima prova scritta:* tecniche di diagnostica cardiovascolare e loro applicazione clinica.

B) *Seconda prova scritta* (a contenuto teorico pratico): valutazione e calcolo dei parametri emodinamici.

C) *Prova orale:* inquadramento clinico preoperatorio e preparazione all'intervento del paziente cardiochirurgico.

87A8472

Concorso ad un posto di funzionario tecnico presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 16, foglio n. 161, con il quale è stata disposta, in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, una ulteriore assegnazione di posti di organico dei ruoli del personale non docente secondo quanto indicato nella tabella *B*/10 unita allo stesso decreto interministeriale 22 dicembre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1984, registro n. 72, foglio n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, con il quale viene assegnato un posto di tecnico laureato alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia del Secondo Ateneo di Roma;

Vista la nota ministeriale prot. n. 5858 del 12 dicembre 1984, con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Roma;

Visto il decreto rettorale n. 3773 del 29 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1987, registro n. 23, foglio n. 333, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario tecnico presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia del Secondo Ateneo di Roma;

Vista l'errata-corrige al decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblca italiana n. 275 del 6 ottobre 1983, in particolare la parte di seguito riportata: «...nell'art. 35, secondo comma, dove è scritto: "concorso pubblico, per esami", leggasi: "concorso pubblico, per titoli ed esami..."»;

Considerato che il concorso in questione deve essere bandito per titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1.

Per il motivo esposto nelle premesse del presente decreto, il decreto rettorale n. 3773 del 29 aprile 1987 è revocato.

Art. 2.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico di ruolo in prova, ottava qualifica funzionale, (area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria) presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Roma.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indirizzate al rettore della Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica e della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

Nella domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazone, solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 6.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3, titolo I e dell'art. 35, titolo II, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale, da stabilirsi ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del decreto interministeriale 20 maggio 1983 come da programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte, il tempo a disposizione dei candidati non potrà essere inferiore alle otto ore.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 8.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa temi diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di esecuzione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 12.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 13.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del Secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove scritte. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazone dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio

Raimondo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura competente per residenza del candidato;

7) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura competente per residenza del candidato;

8) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

9) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà immesso, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 nell'ottava qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

Il vincitore del concorso, immesso nella predetta qualifica funzionale, sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuto idoneo sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 12 agosto 1987
Registro n. 27 Università, foglio n. 145

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale in vigore)

Al magnifico rettore della Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario tecnico presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia bandito con decreto del rettore della Seconda Università degli studi di Roma n. 3881/NL del 28 luglio 1987 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perché .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali...
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio........................
.... (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:...;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....
(tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni...
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento è l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda. Saranno presi in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta:

principi, metodologie e tecniche nello studio dei meccanismi di regolazone dell'omeostasi pressoria;

metodiche convenzionali ed avanzate per lo studio della funzione ventricolare sinistra;

principi, metodologie e tecniche nello studio della funzione respiratoria.

Seconda prova scritta (a contenuto teorico pratico):

esecuzione di tecniche di monitoraggio della pressione arteriosa ed interpretazione dei risultati;

valutazione dei parametri funzionali cardiaci mediante l'impiego di tecniche incruente;

esecuzione di tecniche di misura nello studio della funzione respiratoria ed interpretazione dei risultati.

Prova orale: discussione degli argomenti prescelti per l'effettuazione delle prove scritta e pratica.

87A8473

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652116) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.